

AGEVOLAZIONI

Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA 2022 NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

[Scopri di più >](#)



Il tema dei consumi energetici è di stretta attualità nel nostro Paese e tocca sia le imprese che i privati cittadini; la strada obbligata per tutti gli operatori coinvolti è la **transizione verso fonti di energia rinnovabili**.

Per **incentivare gli investimenti privati** sono stati introdotti da tempo diversi strumenti quali, ad esempio, le **detrazioni fiscali** (ai fini Irpef ed Ires) per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, nelle **misure del 65 e 50 per cento**.

Per gli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono riconosciute **detrazioni più elevate**, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica; in tal caso, infatti, è possibile usufruire di una **detrazione del 70 o del 75 per cento** da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali sono previste **detrazioni ancora maggiori** quando sono realizzati **congiuntamente alla riduzione del rischio sismico** in edifici appartenenti alle **zone sismiche 1, 2 o 3**. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una **detrazione dell'80 per cento**, se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e **dell'85 per cento**, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

L'[articolo 1, comma 812, L. 234/2021](#) introduce un **nuovo incentivo**, sotto forma di **credito d'imposta**, destinato alle **persone fisiche** che, **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, sostengono spese documentate relative all'**installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'[articolo 25-bis D.L. 91/2014](#),

convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.

Con il [decreto 06.05.2022](#), pubblicato nella **G.U. n.140 del 17.06.2022** sono state definite le **modalità attuative** della nuova misura incentivante.

Il credito d'imposta in argomento spetta entro il limite complessivo di spesa pari a **3 milioni di euro per l'anno 2022**. Ai fini del riconoscimento del credito, gli interessati dovranno **trasmettere, in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate**, formulata **secondo lo schema approvato con un provvedimento di prossima attuazione** (da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo).

Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno esporre l'**importo della spesa agevolabile** sostenuta con riferimento all'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.

L'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili** indicate nelle istanze sopra richiamate, dovrà determinare la **percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta**. Tale percentuale verrà comunicata con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta:

- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in **tutto o in parte non spettante**, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#).

L'incentivo **si affianca**, pertanto, alle **detrazioni fiscali già in essere**. Sul punto si ricorda che rientrano tra gli **interventi di ristrutturazione edilizia** (detrazione dall'Irpef) anche **alcuni interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all'**installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'**installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare, ossia sull'impiego di fonti rinnovabili di energia ([risoluzione 22/E/2013](#)).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia **installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione** (cioè per usi domestici, di illuminazione,

alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto **direttamente al servizio dell'abitazione**. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo **idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici** in applicazione della normativa vigente in materia.